

Codice A1814B

D.D. 25 maggio 2023, n. 1489

R.D. 523/1904 - P.I. n. 1442 - Torrente Orba - Autorizzazione idraulica per ripristino di difesa spondale mediante realizzazione di scogliera in destra idrografica del torrente Orba a valle del ponte della Veneta nel Comune di Ovada (AL). Richiedente: Comune di Ovada (AL).



ATTO DD 1489/A1814B/2023

DEL 25/05/2023

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, TRASPORTI E LOGISTICA

A1814B - Tecnico regionale - Alessandria e Asti

OGGETTO: R.D. 523/1904 – P.I. n. 1442 – Torrente Orba - Autorizzazione idraulica per ripristino di difesa spondale mediante realizzazione di scogliera in destra idrografica del torrente Orba a valle del ponte della Veneta nel Comune di Ovada (AL). Richiedente: Comune di Ovada (AL).

Il Comune di Ovada, con sede in via Torino, 69 – 15076 Ovada (AL), ha presentato istanza con nota prot. n. 5758 del 21.03.2023 (acquisita agli atti di questo Settore in pari data con prot. n. 12552) per il rilascio dell'autorizzazione idraulica per il progetto di ripristino di difesa spondale in destra idrografica del torrente Orba a valle del ponte della Veneta nel Comune di Ovada (AL), secondo i disposti di cui alla Ordinanza commissariale n.3/A18.00A/846 del 30/09/2022-Direzione A1800A – Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica.

Poiché le opere e gli interventi previsti in progetto interessano il corso d'acqua pubblico denominato torrente Orba, iscritto al n. 63 dell'Elenco delle Acque Pubbliche della Provincia di Alessandria è necessario procedere al rilascio dell'autorizzazione in linea idraulica, ai sensi del R.D. 523/1904.

All'istanza, inviata telematicamente tramite pec dal Comune di Ovada, sono allegati gli elaborati progettuali in formato digitale redatti dal tecnico progettista Dott. For. Fabrizio Masarin, iscritto all'Ordine dei dottori agronomi e forestali della Provincia di Alessandria al n. 169, datati Marzo 2023, in base ai quali è prevista la realizzazione degli interventi di cui trattasi.

Il Comune di Ovada ha approvato il progetto definitivo dei lavori in oggetto con Deliberazione della Giunta Comunale n. 36 del 13.03.2023.

Gli interventi in progetto prevedono il ripristino funzionale di un tratto di sponda in destra idrografica per una lunghezza complessiva di circa 20 metri, che, a seguito degli eventi di piena pregressi, è stato interessato da significativi fenomeni erosivi con cedimento della porzione di scarpata soprastante.

Tali interventi si pongono in continuità verso monte con il progetto di “Ripristino difese spondali sul torrente Orba tra Regione Carlovini ed il Ponte per il Borgo di Ovada” finanziato con il contributo del PNRR Missione 2 - Componente 4 - Investimento 2.1b "Misure per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico", autorizzato dal Settore Scrivente con D.D. 1379/A1814B del 15/05/2023.

Specificatamente la difesa spondale, oggetto della presente autorizzazione, verrà realizzata mediante la messa in opera di un paramento in massi ciclopici con uno sviluppo lineare pari a 20 m, inclinazione di 25-30° e spessore di circa 1,30 m. Tale tratto di difesa verrà ammorsato ed allineato alla sponda naturale e, al fine di garantirne la definitiva stabilizzazione e l'annullamento del rischio di sotto escavazione da parte della corrente, sarà contrastato da un cordolo su micropali di contenimento al piede, gettato in opera contestualmente alla solidalizzazione del primo corso di massi alla base. Il cordolo di contenimento avrà sezione 100x50 cm, fondata su pali D. 120 mm e lunghezza 3,0 m con ammorsamento minimo nel substrato arenaceo-marnoso, coincidente con la quota di fondo alveo inciso, di circa 1,50 m.

L'accesso all'area d'intervento è previsto dalla sponda idrografica destra attraverso la viabilità pubblica esistente, analogamente a quanto previsto per l'intervento di cui alla D.D. 1379/2023A in corso di realizzazione.

Considerato che l'opera di difesa di cui trattasi assolve alla finalità di protezione delle sponde da erosioni e conseguenti cedimenti in alveo ai sensi del Regolamento Regionale n. 10/R del 16.12.2022 e s.m.i., non dovrà essere corrisposto alcun canone e non occorrerà formalizzare alcun atto di concessione, fermo restando l'osservanza delle vigenti norme in materia e delle prescrizioni/obblighi di cui al presente provvedimento.

Dall'esame della documentazione progettuale allegata all'istanza, l'esecuzione degli interventi in oggetto è ritenuta ammissibile, nel rispetto del buon regime idraulico delle acque e con l'osservanza delle seguenti prescrizioni:

1. la difesa spondale in massi prevista in progetto dovrà essere realizzata in allineamento con il profilo della sponda naturale ed in sagoma con la scogliera in corso di realizzazione in continuità a valle, inoltre, l'estremità di monte dovrà essere opportunamente risvoltata sulla sponda esistente, al fine di evitarne l'aggiramento e lo scalzamento da parte della corrente;

2. la scogliera dovrà essere impostata sul substrato roccioso compatto, ampliando altresì la sezione di cordolo fino ad intercettare il substrato roccioso in chiave antiscalzamento, garantendo l'approfondimento dei micropali ad almeno 1,50 metri rispetto al fondo alveo;

3. i massi utilizzati per la difesa spondale dovranno essere di adeguata pezzatura e di forma irregolare, con caratteristiche idonee a contrastare l'azione di erosione e di trascinamento del corso d'acqua, in particolare, considerando l'energia e la forza erosiva della corrente durante le piene in questo tratto d'alveo, dovranno avere una pezzatura media superiore a 0,9 mc; dovranno essere ricavati da roccia non geliva, fortemente resistente all'abrasione, con grana compatta ed uniforme, privi di fratture, parti alterate, venature e piani di sfaldamento;

4. la difesa spondale, sormontabile e con funzione antiersiva, dovrà essere ricalzata con materiale

litoide per ricoprire la fondazione ed il cordolo di stabilizzazione e, ad ultimazione lavori, gli scavi eventualmente realizzati nelle pertinenze demaniali dovranno essere opportunamente ritombati e riprofilati in continuità con la sponda del corso d'acqua;

5. il materiale proveniente dallo scavo per il posizionamento della scogliera dovrà essere utilizzato esclusivamente per la colmata di depressioni in alveo o di erosioni localizzate lungo le sponde; eventuale materiale non riutilizzabile dovrà essere conferito a discarica (solo nel caso in cui sia dimostrato con specifica analisi di essere materiale privo di valore commerciale) mentre quello proveniente dalla demolizione di eventuali manufatti esistenti dovrà essere asportato dall'alveo e dalle pertinenze demaniali;

6. la quota di coronamento della scogliera non dovrà determinare alcuna variazione dell'attuale quota del piano campagna onde rendere possibile l'eventuale rientro in alveo di acque superficiali e di esondazione da tergo dell'opera;

7. ad ultimazione lavori dovranno essere ripulite le pertinenze demaniali interessate dai lavori e ripristinato lo stato originario dei luoghi.

Tutto ciò premesso, attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale 17 ottobre 2016, n. 1-4046 "Disciplina del sistema dei controlli interni", constatato che l'istruttoria è stata esperita a norma di legge e che sono stati rispettati i tempi del procedimento amministrativo,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- Regio Decreto 25.07.1904 n. 523: "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie";
- artt. 86 e 89 del D.Lgs. 112/98: "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali";
- art. 17 della Legge Regionale n. 23/2008: "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";
- D.G.R. n. 24-24228 del 24.03.1998 che individua quale autorità idraulica regionale i Settori decentrati Opere pubbliche e difesa assetto idrogeologico;
- art. 59 della Legge Regionale n. 44/2000: "Disposizioni normative per l'attuazione del D.Lgs. n. 112/1998";
- Norme Tecniche di attuazione del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.) approvato con D.P.C.M. in data 24 maggio 2001;
- Legge Regionale n. 20 del 5/08/2002 e s.m.i., e n.12 del 18/05/2004 e s.m.i.;
- Regolamento Regionale n. 10/R del 16 Dicembre 2022, recante: "Disposizioni per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo di beni del demanio idrico fluviale e lacuale non navigabile e determinazione dei relativi canoni (Legge Regionale 18 Maggio 2004, n. 12). Abrogazione del Regolamento Regionale 6 Dicembre 2004 n. 14";

determina

di autorizzare, ai soli fini idraulici ai sensi del R.D. 523/1904, il Comune di Ovada, ad eseguire i lavori ripristino di difesa spondale in destra idrografica del torrente Orba a valle del ponte della Veneta nel Comune di Ovada (AL) mediante la realizzazione di difesa spondale contrastata al piede

da cordolo su micropali, nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate negli elaborati progettuali allegati all'istanza subordinatamente all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

1. l'opera dovrà essere realizzata in conformità al progetto definitivo qui autorizzato e nel rispetto delle prescrizioni tecniche elencate in premessa e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;

2. è fatto divieto assoluto di trasportare materiali inerti fuori dall'alveo del torrente Orba; il materiale di risulta proveniente dagli scavi in alveo dovrà essere usato esclusivamente per la colmata a tergo della scogliera, di eventuali depressioni di alveo o erosioni di sponda, ove necessario, nel tratto oggetto di sistemazione, mentre l'eventuale asportazione di materiale litoide in esubero sarà condizionato alla presentazione di apposita istanza di concessione da parte dell'appaltatore, corredata di elaborati quotati di dettaglio (planimetria, sezioni e computi), nel rispetto della D.G.R. n. 44-5084 del 14/01/2002 ed al pagamento del relativo canone secondo quanto stabilito dalla D.G.R. n. 21-51107 del 09/02/2015;

3. le sponde, l'alveo e le opere di difesa eventualmente interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;

4. durante la realizzazione degli interventi non dovrà essere causata alcuna turbativa del buon regime idraulico sia in caso di morbide o piene del corso d'acqua;

5. premesso che le lavorazioni in alveo dovranno essere eseguite in periodi non interessati da probabili eventi di piena, resta a carico dello stesso richiedente l'onere conseguente la sicurezza idraulica del cantiere, ai sensi del D. Lgs 81/2008 e s.m.i., svincolando questa Amministrazione ed i suoi funzionari da qualunque responsabilità in merito a danni conseguenti ad eventuali piene del corso d'acqua;

6. le opere in argomento dovranno essere realizzate, a pena di decadenza dell'autorizzazione stessa, entro il termine di anni 1 (uno) a far data dalla presente Determinazione, a condizione che non si verifichino nel frattempo variazioni sostanziali dello stato dei luoghi, tali da comportare una diversa tipologia d'intervento (anche solo in termini geometrici) rispetto al progetto autorizzato. Al verificarsi di tale evenienza l'autorizzazione sarà considerata decaduta ed occorrerà procedere con una nuova richiesta di autorizzazione. I lavori, una volta iniziati dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore. È fatta salva l'eventuale concessione di proroga nel caso in cui, per giustificati motivi, i lavori non potesse avere luogo nei termini previsti. La proroga dovrà essere richiesta entro il termine di scadenza della presente autorizzazione;

7. il Comune di Ovada dovrà comunicare al Settore Tecnico Regionale di Alessandria e Asti, Ufficio di Alessandria, a mezzo PEC all'indirizzo tecnico.regionale.AL_AT@cert.regione.piemonte.it e con un congruo preavviso, la data di inizio e successivamente l'ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto in corso di realizzazione, nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato ed alle prescrizioni impartite;

8. sarà onere del committente delle opere, assicurare, sotto la propria responsabilità in caso di maltempo e di diramazione di stati d'allerta, il presidio dell'area di cantiere, adottando di conseguenza ogni provvedimento che si rendesse necessario ai fini della sicurezza e dell'incolumità

pubblica, per tutta la durata dei lavori;

9. è vietato l'accesso ed il transito in alveo nel caso di avversità atmosferiche e piena del corso d'acqua ed in tutti quei casi in cui le condizioni meteorologiche in atto facciano presagire possibili aumenti dei livelli idrici in alveo che determinano il superamento delle condizioni di sicurezza; al riguardo il soggetto autorizzato dovrà controllare con regolarità i bollettini di previsione e di allerta meteo-idrologica emessi dagli enti preposti (A.R.P.A. Piemonte, Protezione Civile Regionale, Provinciale, ecc.); resta in carico dello stesso richiedente l'onere conseguente la sicurezza idraulica degli operatori, ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i., svincolando questa Amministrazione ed i suoi funzionari da qualunque responsabilità in merito a danni conseguenti ad eventuali piene del corso d'acqua;

10. sull'area di lavoro non è consentito mantenere in alveo in assenza di operatore, in particolare durante le ore notturne e nei giorni festivi, mezzi d'opera, attrezzature, strutture (uffici, bagni, spogliatoi, ecc.) e materiali, benché con carattere temporaneo, che a causa di possibili incrementi del livello idrometrico costituirebbe materiale flottante e potenziale pericolo per i manufatti e le opere idrauliche presenti in alveo a valle del tratto interessato dal presente intervento;

11. il richiedente è pertanto responsabile di qualsiasi danno che possa derivare per causa dei lavori effettuati, degli operai e dei mezzi d'opera usati, ed è tenuto ad eseguire, a propria cura e spese, tutti i lavori che si rendessero comunque necessari per ripristinare lo stato dei luoghi al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;

12. il soggetto autorizzato, sempre previa autorizzazione di questo Settore, dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria dei manufatti realizzati, dell'alveo e delle sponde, nei tratti in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;

13. l'autorizzazione si intende accordata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione Regionale in ordine alla stabilità dei manufatti (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d'alveo) in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo le zone d'imposta mediante la realizzazione delle necessarie opere manutentive, sempre previa autorizzazione di questo Settore;

14. l'autorizzazione è accordata sulla base delle situazioni morfologiche - idrauliche attuali; pertanto questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche all'opera autorizzata, a cura e spese del soggetto autorizzato, o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua che lo rendessero necessario, o che le opere stesse siano in seguito giudicate incompatibili per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;

15. l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici e del demanio idrico, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;

16. Il soggetto autorizzato prima dell'inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni eventuale ulteriore autorizzazione necessaria secondo le vigenti norme, in particolare dovrà acquisire l'autorizzazione, ai sensi dell'art. 12 della L.R. n. 37/2006, da parte dell'Ufficio Tecnico Faunistico Provinciale ed

Ittiofauna – Direzione Ambiente della Provincia di Alessandria ed ai sensi del D.P.R. 756 del 11/07/1980 da parte delle Ferrovie dello stato.

Con il presente provvedimento è implicitamente autorizzata l'occupazione del sedime demaniale per la realizzazione degli interventi ai sensi dell'art. 26 comma 2 del Regolamento regionale n. 10/R del 16.12.2022.

La presente determinazione verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso entro il termine di legge innanzi agli organi giurisdizionali competenti.

I FUNZIONARI ESTENSORI

Wanda OLIVIERI

Roberto IVALDI

IL DIRIGENTE (A1814B - Tecnico regionale - Alessandria e Asti)

Firmato digitalmente da Roberto Crivelli